

N. 00390/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2013, proposto da:
S. P., rappresentato e difeso dall'avv. P. Q., con domicilio eletto presso lo studio
del predetto difensore in Lecce, via ---- --;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. M. T., con
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Azienda Sanitaria
Locale Lecce;

per l'annullamento

- dei dinieghi di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di fiducia adottati
dal Direttore ad interim del Distretto Socio Sanitario di Maglie dell'ASL di Lecce
prot. n. 67146, 67126, 67153, 67068, datati 29 aprile 2013, con i quali è stata negata
ai sig.ri V. P., A. De D., V. C., R. G., M. P., M. M., la possibilità di scelta come
medico di assistenza primaria dell'odierno ricorrente;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi, nei preliminari, l'avv. A. R. M., in sostituzione dell'avv. P. Q., per il ricorrente e l'avv. M. G. M., in sostituzione dell'avv. M. T., per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dottor P., Medico di assistenza primaria, assume in fatto di avere sottoscritto la convenzione di medico di medicina generale con l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce nell'anno 2012 e di essere stato assegnato al Comune di Muro Leccese per lo svolgimento dell'attività di medico di base.

Il predetto lamenta, in definitiva, l'interruzione del rapporto di fiducia venutosi a creare con alcuni pazienti i quali avrebbero inoltrato alla Asl del territorio istanza intesa ad esercitare la scelta del medico di base in deroga ai criteri prefissati dalle norme di settore.

L'interessato precisa che detta istanza sarebbe stata formulata anche dalla moglie e dai figli ma che la Asl, con le note impugnate, avrebbe negato la possibilità di proseguire nell'anzidetto rapporto di fiducia evidenziando il contrasto delle richieste pervenute dall'utenza con le norme che limitano la facoltà di scelta non nei riguardi di tutti i medici del distretto ma ai soli medici iscritti nei nuovi ambiti territoriali definiti dal Regolamento, tenendo presente il fatto che il dottor P. non è tra i medici del comune di Scorrano.

La decisione della Asl viene contestata dal dottor P., il quale deduce la violazione delle norme dell'accordo collettivo nazionale vigente e, più in generale, muove

dalla sussistenza di un diritto di libera scelta del medico che, nel caso, sarebbe stata conculcata.

La Asl di è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha sostenuto la inammissibilità e la infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire dell'odierno ricorrente.

Nella fattispecie concreta, infatti, l'interesse sostanziale leso dal provvedimento impugnato e azionato in giudizio consiste nella libera scelta del medico di fiducia (medico di base) da parte di un certo numero di pazienti che intendono proseguire nel rapporto di assistenza anche al di là di limiti territoriali e, cioè, indipendentemente dal fatto di risiedere in un comune che non annovera, tra i medici della medicina di base, il ricorrente.

Si tratta, tuttavia, di situazione giuridica che non può essere trasferita o trasposta nella sfera giuridica del ricorrente il quale non può vantare né esercitare in giudizio una pretesa di questo tipo perché ciò implicherebbe, come è stato ben sottolineato dalla difesa della Asl, una sostituzione processuale extra ordinem e, dunque, non consentita dall'ordinamento, con violazione dell'art.81 c.p.c. applicabile in questa sede in forza del rinvio esterno di cui all'art.39 c.p.a

La libertà di scelta del medico di base è, con tutta evidenza, posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente; il diritto di azione spetta, dunque, esclusivamente al paziente che afferma di essere stato leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia e non già al medico di base.

Quest'ultimo, dal canto suo, non può farsi portatore di un interesse processualmente rilevante all'accoglimento di un gravame di questo tipo nemmeno quando si tratta di posizioni giuridiche imputabili a stretti congiunti atteso che, di

regola, deve presumersi che si tratti di soggetti capaci di esercitare in giudizio i propri diritti.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

